Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 22 settembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1193.**

Nuovo statuto e revisione della tabella organica dell'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397, concernente l'istituzione in Roma di un istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397, lo statuto e la tabella organica annessi al decreto stesso;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

L'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa, istituito in Roma con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397, con le sezioni di « Decorazione pittorica », « Decorazione plastica », « Arte del tessuto », « Oreficeria », « Disegnatori di architettura », a decorrere dal 1° ottobre 1970 è articolato nelle sezioni di « Decorazione pittorica per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Arte del tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Arte dei metalli e dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Disegnatori di architettura e arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa ».

Lo statuto e la tabella organica dell'istituto d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa in Roma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 1397, a decorrere dal 1° ottobre 1970 sono sostituiti dallo statuto e dalla tabella organica annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre **1973**
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 26. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa

Sezioni: Decorazione pittorica per la decorazione e l'arredo della chiesa; Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa; Arte del tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa; Arte dei metalli e dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa; Disegnatori di architettura e arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa.

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Cultura liturgica	—	1	—
4. Lingua italiana, storia, storia della chiesa, educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
5. Storia dell'arte, delle arti applicate e della iconografia religiosa	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, storia della chiesa, educazione civica, geografia
6. Matematica, fisica, contabilità . .	1	—	In tutte le classi
7. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
8. Disegno geometrico e architettonico per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi
9. Disegno dal vero per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi
10. Plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi
11. Decorazione pittorica per la decorazione e l'arredo della chiesa con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Arte del tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Arte dei metalli e dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Disegno di architettura e arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Tecnologia per la decorazione pittorica e l'arte del tessuto	—	1	—
17. Tecnologia per i metalli e l'oreficeria, la decorazione plastica e l'arredamento	—	1	—
Insegnanti d'arte applicata			
18 Arte applicata per le tecniche murali per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19 Arte applicata per il mosaico per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20 Arte applicata per la vetrata artistica per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
21. Arte applicata per la formatura e gli stucchi per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Arte applicata per il marmo e la pietra per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Arte applicata per l'intaglio per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
24. Arte applicata per la ceramica per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
25. Arte applicata per la tessitura per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
26. Arte applicata per il taglio e la confezione degli abiti liturgici	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
27. Arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
28. Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
29. Arte applicata per la fusione e gli smalti per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
30. Arte applicata per la modellistica per la decorazione e l'arredo della chiesa	2	—	In tutte le classi della relativa sezione
31. Arte applicata per l'ebanisteria per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
32. Arte applicata per le applicazioni metalliche per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
33. Arte applicata per la documentazione fotografica per la decorazione e l'arredo della chiesa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
Personale amministrativo e ausiliario			
34 Segretario economo	1	—	—
35 Applicati di segreteria	3	—	—
36 Bidelli	7	—	—

N B — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto. Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Statuto dell'istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa

Art. 1.

L'istituto d'arte di Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa, articolato nelle sezioni di: « Decorazione pittorica per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Arte del tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Arte dei metalli e della oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa », « Disegnatori di architettura e arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa », ha lo scopo di promuovere ogni idonea iniziativa nell'ambito dei fini istituzionali degli istituti d'arte, intesa a formare e sensibilizzare i giovani artisti nel settore della decorazione e l'arredo della chiesa.

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla tabella organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico a tempo indeterminato, nonchè al personale non insegnante non di ruolo in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, numero 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi della legge sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciale.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1972, n. 1194.

Istituzione degli istituti tecnici industriali di Monterotondo e di Pontecorvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale:

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;

Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1° ottobre 1964;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funzionano di fatto istituti tecnici industriali *sottoelencati;*

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere all'istruzione di un numero tale di alunni presenti *in loco* da richiedere l'improrogabile istituzione di istituti tecnici industriali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali:

1) Monterotondo (Roma) per la meccanica;

2) Pontecorvo (Frosinone) per la meccanica;

Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi dell'art. 144, lettera *E*, n. 1 e 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, la illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti.

Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al precedente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 34. — VALENTINI

TABELLA *A*

Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'art. 1

Monterotondo	L.	77.500.000
Pontecorvo	»	77.500.000
Totale	L.	155.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella organica degli istituti tecnici industriali statali di Monterotondo - Pontecorvo

Numero dei corsi 1 per la meccanica

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I — Personale direttivo e insegnante			
Preside	—	1	—
Religione	—	—	1
Lingua e lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella I e II classe di un corso	1	—
Lettere italiane - Storia ed educazione civica	Nella III, IV e V classe di un corso	1	—
Matematica	Nelle classi di un corso	1	—
Fisica e laboratorio	—	—	1
Disegno	—	—	1
Lingua straniera	—	—	1
Complementi tecnici di lingua straniera	—	—	1
Scienze naturali - Geografia	—	—	1
Elementi di diritto e di economia	—	—	1
Chimica e laboratorio	—	—	1
Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Nella III, IV e V classe	1	—
Meccanica applicata alle macchine	—	—	1
Macchine a fluido e laboratorio	—	—	1
Elettrotecnica	—	—	1
Tecnologia meccanica e laboratorio	Nella III, IV e V classe	1	—

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II — Personale insegnante tecnico-pratico		
Ufficio tecnico	1	—
Laboratorio di fisica	—	1
Laboratorio di chimica	—	1
Reparti di lavorazione (biennio)	—	1
Laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica lavorazioni meccaniche nei reparti (meccanica)	2	—

Classi funzionanti 7

Denominazione del posto	Posti di ruolo
III — Personale amministrativo	
Segretario ragioniere-economo	1
Applicato	3
Magazziniere	1
IV. — Personale ausiliario	
Bidello	6
Aiutante tecnico	1

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18 debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1195.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 754, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia.

Scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia

Art. 755. — La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di tecnico di cardiochirurgia, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.

La scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia ha sede presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Art. 756. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni accademici. Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolti presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi e presso gli istituti e cliniche attinenti alle discipline cardiovascolari, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 757. — Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in possesso del titolo di studio della scuola media superiore; sono anche ammessi gli allievi che abbiano conseguito il diploma di infermiere generico.

Art. 758. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di quindici per il primo anno. La graduatoria per l'ammissione entro il numero di posti stabilito avverrà in base ad un esame scritto e ad un colloquio attitudinale che si svolgeranno presso la sede della scuola all'inizio dell'anno accademico.

Art. 759. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Nozioni di anatomia e di fisiologia;
2) Nozioni di ingegneria medica;
3) Nozioni di tecniche di laboratorio;
4) Nozioni di tecniche di perfusione.

Tirocinio pratico di sala operativa, di trattamento intensivo, di laboratorio.

2° *Anno*:

1) Nozioni di cardiologia;
2) Nozioni di cardiochirurgia.

Tirocinio pratico di sala operativa, di trattamento intensivo, di esami speciali.

Art. 760. — Per essere ammessi al 2° anno gli allievi dovranno aver superato gli esami di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo anno.

Le modalità degli esami saranno stabilite dal consiglio della scuola e comunicate nel manifesto annuale.

Art. 761. — L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico di cardiochirurgia consiste in un esame scritto ed una prova pratica, con cui l'allievo dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento.

L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

Art. 762. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo — ordinario, straordinario o aggregato — del gruppo delle discipline chirurgiche. Esso viene designato dal consiglio di facoltà e nominato con decreto del rettore. Il direttore può farsi coadiuvare da un vice-direttore nominato su sua proposta.

Art. 763. — Il consiglio della scuola è costituito dal direttore, dal vice-direttore e dal corpo docente della scuola.

Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare l'ordine degli studi;
2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alle nomine dei docenti;
3) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici, dei seminari e dei tirocinii pratici;
4) stabilire l'orario delle lezioni, dei tirocini pratici ed il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma;
5) determinare, ove lo ritenga necessario, il numero degli allievi che possono essere ammessi al 1° anno, nonchè le modalità del colloquio attitudinale e, nei casi previsti, dell'esame di ammissione.

Per i problemi di carattere amministrativo il direttore della scuola è assistito da un apposito comitato, composto:

a) dallo stesso direttore della scuola, che lo presiede;
b) dal vice-direttore della scuola che presiede il comitato in caso di assenza o impedimento del direttore;
c) dagli altri professori docenti della scuola;
d) da rappresentanti degli enti o privati che concorrono alle spese di funzionamento della scuola con contributi annui individuali; a tal uopo, ciascun ente o privato che concorra con un contributo annuo indi-

viduale non inferiore a L. 3.000.000 potrà designare un rappresentante per ogni tre milioni di lire, mentre gli enti o privati che concorrano con minor contributo annuo, purchè non inferiore a L. 500.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni 6 contribuenti.

Spetta al comitato amministrativo della scuola:

1) proporre al rettore l'ammontare del contributo di laboratorio dovuto agli allievi;

2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti e a tutti coloro che prestano la loro opera nella scuola;

3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della scuola;

4) assegnare agli allievi più meritevoli le borse di studio che perverranno dagli enti interessati a promuovere la formazione di tecnici di cardiochirurgia;

5) approvare il bilancio interno della scuola.

Detto comitato può autorizzare il proprio presidente a provvedere direttamente ed entro determinati limiti a spese non ricorrenti.

Il direttore della scuola dà esecuzione alle deliberazioni del comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.

Art. 764. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1196.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 32, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di notariato e della scuola di specializzazione nelle discipline del lavoro, annesse alla facoltà di giurisprudenza.

Scuola di notariato

Art. 33. — E' istituita presso la facoltà di giurisprudenza la « Scuola di notariato » annessa alla medesima facoltà.

La scuola ha lo scopo di integrare la preparazione scientifica dei laureati e di approfondire, nella ricerca, la conoscenza dei problemi del notariato a fini di specializzazione professionale.

Art. 34. — La scuola è retta dal direttore.

Il direttore è nominato dal rettore dell'Università di Parma su designazione della facoltà di giurisprudenza.

Il direttore può designare un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso d'impedimento.

Art. 35. — Il consiglio della scuola è composto dai professori docenti. Fanno anche parte del consiglio, quali membri di diritto, il presidente dell'ordine dei notai di Parma e il preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

I docenti sono scelti fra i professori di ruolo, incaricati, liberi docenti, assistenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma e fra notai iscritti all'ordine dei notai di Parma.

Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal rettore dell'università su proposta del direttore della scuola, sentito il preside della facoltà di giurisprudenza per quanto concerne le nomine di professori di ruolo, incaricati, liberi docenti, assistenti dell'ateneo; sentito il presidente dell'ordine dei notai di Parma, per quanto concerne le nomine dei notai.

Art. 36. — Alla scuola possono iscriversi soltanto laureati in giurisprudenza.

Art. 37. — La scuola si distingue in due corsi della durata di un anno per ciascun corso.

Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove delle materie fondamentali di cui all'art. 40 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento in « Discipline del notariato ».

Art. 38. — Il consiglio può determinare, anno per anno, il numero massimo degli iscritti.

Il consiglio può anche deliberare che uno o entrambi i corsi non siano accesi nel caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Art. 39. — Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono:

1° *Corso*:

Ordinamento del notariato;
Diritto delle persone e diritto di famiglia;

Diritto successorio;
Diritti reali;
Obbligazioni e contratti;
Diritto tributario (1° anno).

2° *Corso*:

Diritto delle società;
Tutela dei diritti e legislazione sulla pubblicità;
Fallimento;
Titoli di credito;
Volontaria giurisdizione;
Diritto tributario (2° anno).

Art. 40. — Con deliberazione del consiglio della scuola possono essere fissati altri insegnamenti integrativi a carattere monografico. Il consiglio determina anche se, per tali insegnamenti, debba sostenersi una prova d'esame.

Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo debbono essere prese prima dell'inizio dei corsi.

Art. 41. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 42. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 nei sensi dell'art. 7 della legge 19 dicembre 1951, n. 1951.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Art. 43. — Le commissioni giudicatrici per gli esami sono composte di tre membri; quelle di diploma sono composte di cinque membri.

I membri sono nominati dal direttore fra i docenti della scuola.

Scuola di specializzazione nelle discipline del lavoro

Art. 44. — E' istituita presso la facoltà di giurisprudenza la « Scuola di specializzazione nelle discipline del lavoro » annessa alla medesima facoltà.

La scuola ha lo scopo di integrare la preparazione scientifica dei laureati e di approfondire, nella ricerca, la conoscenza dei problemi del lavoro, anche ai fini di specializzazione professionale.

Art. 45. — La scuola è retta dal direttore.

E' direttore il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza.

Il direttore può designare un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 46. — Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti dal rettore dell'Università di Parma, su proposta del direttore della scuola.

Art. 47. — I professori incaricati, sotto la presidenza del direttore costituiscono il consiglio della scuola.

Art. 48. — Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Art. 49. — La scuola si distingue in due corsi della durata di un anno per ciascun corso.

Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove delle materie fondamentali di cui all'art. 53 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento in diritto del lavoro.

Art. 50. — Il consiglio può determinare, anno per anno, il numero massimo di coloro che possono essere iscritti.

Il consiglio può anche deliberare che uno o entrambi i corsi non siano accesi nel caso di mancato raggiungimento minimo di iscritti.

Art. 51. — Gli insegnamenti della scuola sono:

1° *Corso*:

Storia del diritto del lavoro;
Storia dei movimenti sindacali;
Economia del lavoro;
Diritto del lavoro;
Diritto sindacale e tecnica della contrattazione collettiva;
Elementi di medicina e psicologia del lavoro (semestrale).

2° *Corso*:

Selezione del personale, valutazione delle mansioni e tecniche retributive;
Sociologia del lavoro;
Diritto della cooperazione;
Diritto internazionale del lavoro;
Diritto comparato del lavoro;
Diritto penale del lavoro (semestrale);
Diritto processuale del lavoro (semestrale).

Art. 52. — Con deliberazione del consiglio della scuola, possono essere fissati altri insegnamenti integrativi a carattere monografico. Il consiglio determina anche se, per tali insegnamenti, debba sostenersi una prova d'esame. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo debbono essere prese prima dell'inizio dei corsi annuali.

Art. 53. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 54. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 nei sensi dell'art. 7 della legge 19 dicembre 1951, n. 1951.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Art. 55. — Le commissioni giudicatrici per gli esami speciali sono composte di tre membri; quelle di diploma sono composte di cinque membri. I membri sono nominati dal direttore fra docenti della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 556.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in « Chirurgia generale » muta la denominazione in quella di « Chirurgia ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola in « Neurologia ».

Gli articoli 190 e 191, relativi alla « Scuola di specializzazione in chirurgia generale », che assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in chirurgia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 190. — La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Le materie di corso sono così suddivise:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparatrice e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 191. — Alla scuola possono essere ammessi sedici iscritti per ogni anno di corso (totale: ottanta iscritti).

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurologia.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 214. — Ammissioni per titoli ed esami. Abbuoni: anni due per gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Anni uno per gli specialisti in discipline affini. In ogni caso gli abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato un esame di ammissione.

Art. 215. — Numero degli iscritti per ogni anno di corso: dieci.

Art. 216. — Internato per II, III, IV corso obbligatorio per l'intero anno scolastico in neurologia, sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 all'anno per i medici che prestano regolare servizio in divisioni neurologiche.

Internato in psichiatria per il I corso, obbligatorio per l'intero anno scolastico.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 6 mesi per i medici che prestano regolare servizio in divisioni neurologiche, e a 4 mesi per quelli che prestano regolare servizio in O.P.

Art. 217. — Esami obbligatori per il passaggio nell'anno successivo.

Materie d'insegnamento:

1° *Anno*:

Anatomia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia generale;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
Clinica neurologica;
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia;
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neurologia in rapporto con la patologia internistica;
Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. 557.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 134, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quarantacinque (45) per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 558.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore francescane di S. Chiara, nel comune di Marino.

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore francescane di S. Chiara, in località S. Maria delle Mole del comune di Marino (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 559.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, nel comune di Feltre.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 1° novembre 1971, integrato con dichiarazione 20 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe artigiano, nel quartiere Boscariz del comune di Feltre (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia della SS. Trinità, in Cori e della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Latina.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'ordinario diocesano di Velletri, allora competente per territorio, il primo in data 20 maggio 1955 e gli altri due in data 24 agosto 1962, integrati con dichiarazioni del 5 e 7 giugno 1972 dell'ordinario diocesano di Latina, ora competente, relativi alla soppressione della parrocchia della SS. Trinità, in Cori (Latina), con l'attribuzione del relativo territorio alla limitrofa parrocchia dei SS. apostoli Pietro e Paolo ed alla erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. 561.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana settentrionale dei sacerdoti del S. Cuore di Gesù, con sede in Milano.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana settentrionale dei sacerdoti del S. Cuore di Gesù, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. 562.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Redigonda, nel comune di Varmo.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° marzo 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Canussio del comune di Varmo (Udine), e di S. Redigonda, in frazione Madrisio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1973, n. 563.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 563. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, dalla società Impresa Patuzzo di Patuzzo Emilio, Giancarlo e C., con sede in Verona, un appartamento composto di quattro vani, ingresso e servizi, al piano rialzato, e di un vano ad uso cantina al piano scantinato, situato nel fabbricato condominiale denominato « Condominio Carlo Montanari », ubicato in Verona, via Interrato Acqua Morta n. 4, al prezzo di L. 12.240.000, da destinare a sede della locale sezione interprovinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 29. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pirelli Sapsa, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11136)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia ha in corso operazioni di ristrutturazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio « Cassi » di Pistoia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il còmmercio e l'artigianato
FERRI

(11135)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazione, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni della Comunità economica europea, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma quarto del predetto decreto-legge, secondo cui i termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo predetto, nonchè le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche di cui ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi;

Visti i regolamenti (C.E.E.) che recano norme sulle prestazioni viniche e, da ultimi, il regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 1930/73 del 16 luglio 1973 che fissa per la campagna vitivinicola 1973-74 il prezzo dell'alcool consegnato agli organismi d'intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, non prevedendo alcuna partecipazione in tale prezzo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, nonchè il regolamento n. 2069/73 del 27 luglio 1973 recante modalità d'applicazione per la campagna 1973-74;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per la campagna vitivinicola 1973-74, specifiche norme aggiornate relativamente a quanto prescrive il citato comma quarto dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 858 del 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nella campagna vitivinicola 1973-74, delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazione, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064 e nei regolamenti comunitari citati in premessa, si osservano le norme del presente decreto.

Art. 2.

E' tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto chiunque, nella campagna vitivinicola 1973-74, procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Sono altresì tenuti all'osservanza delle stesse disposizioni, nei modi stabiliti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, coloro che hanno proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto, successivamente venduto, nonchè gli acquirenti del mosto stesso.

Art. 3.

Coloro che, ai sensi del precedente art. 2, sono obbligati alle prestazioni vinicole nella campagna vitivinicola 1973-74, devono consegnare alle distillerie tutte le fecce di vino e tutte le vinacce ottenute.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, si conferisce, con tale consegna, alle distillerie mandato di provvedere alla lavorazione delle materie prime ricevute, di consegnare l'alcool ricavatone all'A.I.M.A. e di riscuotere il prezzo all'uopo stabilito.

Art. 4.

L'obbligo delle prestazioni viniche è soddisfatto quando dalla distilleria mandataria sia stata consegnata all'A.I.M.A. per conto dell'obbligato alle prestazioni viniche stesse una quantità di alcool che deve corrispondere al 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto dall'obbligato.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcoolometrica da prendere in considerazione è stabilita in gradi 9,5 ed in gradi 10 per i vini ottenuti rispettivamente nelle zone C2 e C3, di cui al regolamento (C.E.E.) n. 1387/70 del Consiglio del 13 luglio 1970 e successive modificazioni.

Art. 5.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie non raggiungano la percentuale di alcool stabilita dal precedente art. 4 devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

La mancata consegna integrativa del vino occorrente per la totale copertura dell'alcool dovuto è considerata a tutti gli effetti, omessa consegna dei quantitativi di vinacce e di fecce di vino rispettivamente calcolati sulla base del contenuto alcoolico delle vinacce e delle fecce consegnate.

Art. 6.

Per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione dell'enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini bianchi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini rossi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta dell'8% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la loro produzione.

Nei casi di vini bianchi e rossi, per i quali sia stata riconosciuta la denominazione di origine controllata, eventualmente declassati a vini comuni perchè mancanti dei requisiti voluti dai rispettivi disciplinari di produzione, il quantitativo di alcool da consegnare all'A.I.M.A. resta fissato nella misura normale del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la loro produzione.

Art. 7.

Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, ed ammesso dalle norme comunitarie nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore a quella corrispondente alla percentuale del 10% di cui al precedente art. 5.

L'eventuale differenza, per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino e consegnare all'A.I.M.A. l'alcool ottenutone.

Art. 8.

I viticultori isolati, produttori di un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, che intendono rinunciare all'esonero dall'obbligo delle prestazioni viniche previsto dall'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, debbono comunicare all'A.I.M.A. la loro rinuncia a mezzo di lettera raccomandata che deve essere spedita entro il 1° novembre 1973.

Le rinunce presentate entro il 15 dicembre 1971 e 1° novembre 1972 per la campagna vitivinicola 1973-74, conservano la loro validità.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dall'aggiunta apportata con la legge di conversione 3 dicembre 1971, n. 1064, sono vietate la sovrappressione delle uve pigiate o non, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione, mentre è ammessa la filtratura delle fecce di vino nei limiti consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Le vinacce e le fecce di vino assoggettato alle prestazioni viniche, devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di detenzione stabilito dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le fecce, entro il termine massimo di giorni trenta da quello del completo ottenimento.

Art. 11.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce e delle vinacce avviate alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche o del vino, consegnato in sostituzione parziale di esse viene stabilita, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Le relative spese per il prelevamento dei campioni e per l'esecuzione delle analisi sono ripartite in eguale misura fra le parti.

Art. 12.

Le distillerie all'atto del ricevimento delle fecce e delle vinacce o del vino da distillare devono redigere

una bolletta conforme al modulo *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in cinque esemplari, dal quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) gradazione alcoolometrica totale;

d) quantità;

e) quantità complessiva di alcool in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

f) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni).

Dei cinque esemplari della bolletta di cui sopra: due copie vanno trattenute in distilleria; una copia viene consegnata al conferente perchè la trattenga a comprova dell'adempimento dei suoi obblighi; le altre due vengono inviate a cura della distilleria medesima, una all'istituto di vigilanza per la repressione frodi, competente per territorio, ed una al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione, a termini del decreto ministeriale 6 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 14 luglio 1973.

Nei casi di trasferimento dell'obbligo di far distillare le fecce, che si configura con la vendita del mosto ottenuto dal trasformatore delle uve fresche, dovranno essere indicate nella bolletta le generalità e la residenza o la ragione sociale e la sede del venditore.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro delle materie prime serie *C*, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza, a seconda dei casi, che il produttore:

1) effettua la consegna nella misura ridotta del 4% per avere avviato le vinacce alla fabbricazione della enocianina;

2) effettua la consegna in dipendenza della rinuncia all'esenzione dell'obbligo;

3) effettua la consegna nella misura ridotta del 4% perchè produttore di vino bianco a denominazione di origine controllata;

4) effettua la consegna nella misura ridotta dell'8% perchè produttore di vino rosso a denominazione di origine controllata.

Art. 13.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro il 15 agosto 1974, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 52 gradi e può essere consegnato, sia come alcool rettificato « buongusto » ad oltre 95 gradi, che come alcool grezzo a non meno di 52 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nelle trascrizioni sul registro delle materie prime serie *C* modello 41, D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcool posto a disposizione dell'A.I.M.A., proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 14.

Per la campagna viticola 1973-74 il prezzo di acquisto da corrispondere da parte dell'A.I.M.A. per l'alcool ad essa consegnato dalle distillerie per conto degli obbligati alle prestazioni viniche, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è stabilito in L. 450,00 all'ettolitro per grado alcoolico.

Esso è applicabile a merce nuda, partenza distilleria, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente e si riferisce ad alcool rettificato buongusto, avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dell'alcool etilico.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 90 gradi, idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% di ciascuna partita di alcool consegnato all'A.I.M.A.

Lo stesso prezzo può essere corrisposto anche per l'alcool grezzo con gradazione non inferiore a 52 gradi consegnato all'A.I.M.A. dalle distillerie che lo hanno prodotto, semprechè le medesime si impegnino ad acquistarlo alle condizioni che saranno stabilite dall'A.I.M.A.

In mancanza di tale impegno, il prezzo sarà decurtato di lire 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

Detta decurtazione è a carico del distillatore ed è imputata alla quota per spese di lavorazione di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dalla legge di conversione n. 1064 del 1971, che il comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole ed industriali interessate, deve stabilire ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, entro il 31 agosto 1973.

Art. 15.

Entro trenta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcool, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., deve provvedere a liquidare alle distillerie il prezzo di acquisto nella misura stabilita dai competenti organi della Comunità economica europea.

Le distillerie, entro quindici giorni dalla riscossione, devono provvedere alla liquidazione ai conferenti, sulla base del prezzo di acquisto liquidato dall'A.I.M.A., previa decurtazione della quota riferibile alle spese di lavorazione, tenuto conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

La liquidazione ai conferenti deve essere effettuata sulla base dei dati risultanti dalle bollette di consegna con riferimento alle materie prime distillate ed alla quantità di alcool complessiva ottenibile dalla loro distillazione, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code.

Art. 16.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1973-74 le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, l'A.I.M.A. può accordare a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcool il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli istituti incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acqueviti, di cui all'art. 5 (par. 3 del regolamento (C.E.E.) n. 1171/71 del Consiglio) è esercitato dagli uffici delle imposte di fabbricazione.

Art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Mod. *A*

Bolletta N.

L'obbligato alle prestazioni viniche

ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . .
(denominazione e sede della ditta ed indicazione della sede dello stabilimento)

le seguenti quantità di materie vinose o di vino della zona . . . . (2).

A. - Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. (3).

B. - Per la produzione di acquavite a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (3) dall'obbligo delle prestazioni viniche (3).

Indicazione delle materie prime	Quantità	Gradazione			Totale litri di alcool ottenibili (4)
		svolta	da svolgere	totale	
Vinacce fermentate . .	q.li .				
Vinacce parzialmente fermentate	» . . .				
Fecce di vino . . .	» . . .				
Vino . .	Hl . . .				

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . .

Estremi della denuncia di produzione . . . . (5).

Nel caso che il conferente di materie vinose (feccia, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità del venditore . . . .

Data, .

Il Conferente
(Vinificatore o incaricato)
. . . .

Il Distillatore
. . . . .

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 5 esemplari: il primo, per il conferente; il secondo per il distillatore; il terzo per l'istituto di vigilanza; il quarto al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione; il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare la zona *C* II o *C* III a seconda della provenienza del prodotto.

(3) Cancellare le voci che non interessano.

(4) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente.

(5) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

(11093)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 654-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 654-MI », a suo tempo assegnato alla ditta D.O.A. di Ubaldi Giorgio, con sede in Milano, via A. Lecchi n. 9

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(11191)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 586-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 586-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Bianchi Bruno, con sede in Milano, via Montenero n. 57.

(11183)

Rinuncia allo svolgimento della Mostra nazionale della grappa di Conegliano

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ha comunicato che la manifestazione fieristica « Mostra nazionale della grappa », iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973, già programmata in Conegliano (Treviso) per il periodo 23-30 settembre, non avrà luogo per rinuncia degli organizzatori.

(11289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 19 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	564,50	565,25	564,50	564,50	565 —	565,20	565,15	564,50	565,25	565,25
Dollaro canadese .	558,60	559,40	558,50	558,60	560,25	559,35	559 —	558,60	559,40	559,40
Franco svizzero .	188,06	187,21	187,20	188,06	186,65	187,20	187,20	188,06	187,21	187,21
Corona danese .	98,90	99,13	99,30	98,90	98,35	99,10	98,15	98,90	98,13	99,13
Corona norvegese .	102,30	102,16	102,10	102,30	101,50	102,15	102,13	102,30	102,16	102,16
Corona svedese .	134,90	134,63	134,70	134,90	133,70	134,60	134,55	134,90	134,63	134,63
Fiorino olandese .	221,65	221,70	222,80	221,65	221 —	221,65	221,80	221,65	221,70	221,70
Franco belga .	15,5170	15,474	15,50	15,5170	15,12	15,45	15,48	15,5170	15,47	15,47
Franco francese	132,91	132,43	132,90	132,91	131,50	132,40	132,55	132,91	132,43	132,43
Lira sterlina .	1365,40	1367,30	1367 —	1365,40	1363 —	1367,25	1367,50	1365,40	1367,30	1367,30
Marco germanico .	234,43	233,69	234,20	234,43	231,40	233,65	233,95	234,43	233,69	233,69
Scellino austriaco .	31,65	31,62	31,50	31,65	31,21	31,60	31,615	31,65	31,62	31,62
Escudo portoghese .	24,35	24,35	24,32	24,35	24,10	24,30	24,31	24,35	24,35	24,35
Peseta spagnola	9,9510	9,966	9,98	9,9510	9,95	9,95	9,965	9,9510	9,96	9,96
Yen giapponese	2,1290	2,132	2,14	2,1290	2,13	2,10	2,13	2,1290	2,13	2,13

Media dei titoli del 19 settembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	108,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione) .	89,80
» 5 % (Ricostruzione) .	95,150
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,725
» 5 % (Città di Trieste) .	95,525
» 5 % (Beni esteri)	93,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	94,150
» 5,50 % » » 1968-83	91,950
» 5,50 % » » 1969-84 .	96,025
» 6 % » » 1970-85 .	98,650
» 6 % » » 1971-86 .	97,675
» 6 % » » 1972-87 .	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100.30
» » » 5,50 % 1976 . . .	100.075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,[illegible]0
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	98.625
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977).	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	94,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979). .	98,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980). .	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1973

Valuta	
Dollaro USA .	565,20
Dollaro canadese .	559,20
Franco svizzero	187,205
Corona danese .	99,14
Corona norvegese	102,145
Corona svedese .	134,59
Fiorino olandese	221,75
Franco belga	15,477
Franco francese	132,49
Lira sterlina .	1367,40
Marco germanico .	233,82
Scellino austriaco	31,617
Escudo portoghese .	24,33
Peseta spagnola	9,965
Yen giapponese .	2,131

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia delle religioni (convenzionata) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra di filosofia delle religioni, convenzionata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11225)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Cognola, con sede in Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1973, registro n. 19, foglio n. 161, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato soppresso, ai sensi e per gli effetti dello art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27 del codice civile, il consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Cognola, con sede in Trento.

(11236)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievo applicabile dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) numero 1395/72, n. 1427/72, n. 1480/72, n. 1544/72, n. 1590/72, n. 1671/72, n. 1730/72, n. 1776/72, n. 1823/72, n. 1863/72, n. 1917/72, n. 1960/72, n. 2002/72, n. 2052/72, n. 2119/72, n. 2169/72, n. 2210/72, n. 2255/72, n. 2305/72, n. 2349/72, n. 2389/72, n. 2437/72, n. 2490/72, n. 2560/72, n. 2614/72, n. 2661/72, n. 2753/72, n. 12/73, n. 48/73, n. 94/73, n. 156/73, n. 256/73, n. 317/73, n. 392/73, n. 495/73, n. 587/73, n. 654/73, n. 712/73, n. 773/73, n. 828/73, n. 913/73, n. 979/73, n. 1043/73, n. 1074/73, n. 1144/73, n. 1198/73, n. 1272/73, n. 1370/73, n. 1438/73, n. 1496/73, n. 1565/73, n. 1632/73 e n. 1700/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Dal 1° *luglio* 1972 *al* 31 *dicembre* 1972

Numero		Denominazione delle merci	Prelievo
della tariffa	della statistica		
17.03	00	Melassi, anche decolorati . .	zero

Dal 1° *gennaio* 1973 *al* 30 *giugno* 1973

Numero della tariffa	Statistica codice	Denominazione delle merci	Prelievo
17.03	17.03-000	Melassi, anche decolorati . . .	zero

(11143)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 22 giugno 1970, con il quale l'avv. Augusto Zampone venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta) in sostituzione del sig. Alessandro Saulle, dimissionario;

Considerato che il predetto avv. Zampone è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'avv. Augusto Zampone è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta) con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1973

(11075) *Il Governatore*: CARLI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 775 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1577/1589 in data 26 luglio 1973) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Forlì relativa alle norme di attuazione, adottata con deliberazione consiliare n. 434 in data 30 luglio 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 452 in data 10 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11147)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Marcello Pistoiese

Con deliberazione della giunta regionale n. 3010, in data 15 maggio 1973, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Marcello Pistoiese, provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(11032)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, senza liquidatore, di una società cooperativa

Con deliberazione della giunta regionale n. 2285 in data 13 luglio 1973 la seguente cooperativa è stata sciolta ai sensi dello art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Società coop. edilizia « Le Ginestre » - Gorizia.

(11148)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale delle carriere direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica direttiva della protezione civile e servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva della protezione civile e dei servizi antincendi.

Dei posti suddetti tre sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale di ruolo dell'amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.

Dei rimanenti dieci posti due sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al personale della carriera di concetto con qualifica di geometra e perito capo o equiparata, nonchè di geometra e perito principale o equiparata, in possesso della laurea in ingegneria.

Qualora i posti riservati non venissero assegnati saranno conferiti agli idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altro titolo di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288; nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2) purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Dire-

zione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conferimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 5 e 6 dicembre 1973 con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico, e che avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo

dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati, o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause, che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti motori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'articolo 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a consigliere, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente del servizio personale della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SCIMECA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1973
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 155

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Costruzioni civili ed industriali*: Travature - Muri di sostegno - Strutture varie e calcoli relativi alla stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzione - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

2) a) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

b) *Idraulica*: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene, alluvioni).

c) *Elettrotecnica*: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui al n. 1).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere a), b) e c).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio personale - Divisione R.T.A. - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) .
nato a . . (provincia di . .) il . .
residente in . . (provincia di .),
via . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva della protezione civile e servizi antincendi.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
ovvero, non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . .;

è in possesso della laurea in ingegneria .
(indicare la specializzazione) conseguita presso l'Università degli studi di . . nell'anno accademico . .,

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .,

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero, ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .
. (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . .;

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(11083)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Conferma nell'incarico di un componente la commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di consigliere in prova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Francesco Lanza è stato nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di consigliere in prova, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1973, registro n. 1 Commercio estero, foglio n 132;

Considerato che il predetto funzionario ha rassegnato le proprie dimissioni dall'impiego in applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con decorrenza dal 28 giugno 1973;

Ritenuta l'opportunità di confermare nell'incarico di componente della suindicata commissione esaminatrice il dott. Francesco Lanza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Francesco Lanza, cessato dal servizio a decorrere dal 28 giugno 1973, è confermato da tale data nell'incarico di componente della commissione esaminatrice menzionata nelle premesse, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1973
Registro n. 2, foglio n. 119

(11123)

REGIONE TOSCANA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Arezzo n. 363 del 9 ottobre 1972, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto del veterinario provinciale di Arezzo n. 2005 del 1° dicembre 1970 e successivamente modificato con decreto n. 2152 del 23 dicembre 1971;

Visto il decreto del veterinario provinciale di Arezzo n. 364 del 9 ottobre 1972, con il quale venivano nominati, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati, vincitori delle condotte veterinarie a concorso;

Vista la delibera n. 3761 in data odierna relativa alla convalida dei decreti n. 363 e 364 sopra citati;

Vista la nota n. 62 del 2 gennaio 1973 del sindaco del comune di Monte S. Savino con la quale si comunica che il dott. Benedetto Gallina, vincitore della condotta veterinaria del comune di Monte S. Savino rinuncia alla condotta medesima;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che a seguito della predetta rinuncia del dott. Benedetto Gallina, il dott. Lucio Magi, 6° classificato nella graduatoria di merito degli idonei, già assegnatario della condotta veterinaria del comune di Civitella della Chiana, avente diritto

alla condotta veterinaria del comune di Monte S. Savino, appositamente interpellato con nota dell'ufficio del veterinario provinciale di Arezzo n. 088 del 9 gennaio 1973, dichiara di accettare la condotta veterinaria del comune di Monte S. Savino;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Lucio Magi alla condotta veterinaria del comune di Civitella della Chiana, il dott. Romano Conti, 7° classificato nella graduatoria di merito degli idonei, già assegnatario del consorzio veterinario fra i comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo, avente diritto alla condotta veterinaria del comune di Civitella della Chiana, appositamente interpellato dall'ufficio veterinario provinciale di Arezzo con nota n. 177 del 18 gennaio 1973, dichiara di accettare la predetta condotta veterinaria del comune di Civitella della Chiana;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

1) Il dott. Magi Lucio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Monte S. Savino.

2) Il dott. Conti Romano è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Civitella della Chiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Arezzo, dell'ufficio del veterinario provinciale di Arezzo e dei comuni interessati.

Firenze, addì 3 luglio 1973

Il presidente: Tagliorio

Il segretario: Pollini

(11196)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione esaminatrice per il conferimento del posto di direttore del mattatoio comunale di Fano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1973, n. 133, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del mattatoio comunale di Fano;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune interessato;

Visto il decreto in data 8 settembre 1973, n. 5441 del medico provinciale di Pesaro e Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto vicario.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero degli interni;

Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale superiore;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Botticelli dott. Stelio, direttore del mattatoio comunale di Pesaro.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, funzionario amministrativo degli uffici del medico e del veterinario provinciale di Pesaro e Urbino.

La commissione inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio del comune interessato.

Pesaro, addì 11 settembre 1973

Il veterinario provinciale: Tornimbeni

(11197)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 775 del 20 luglio 1973, con il quale furono nominati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1970;

Preso atto che il dott. Chiapponi Mario non ha assunto servizio nel termine fissato e, pertanto, è da considerarsi rinunciatario alla condotta di Monchio delle Corti;

Visto, altresì, la rinuncia espressa dal dott. Roco Mario con formale lettera in data 3 settembre 1973;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del vincitore della condotta di Monchio delle Corti utilizzando la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione al concorso dai singoli candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Dazzi Gianfranco, per i motivi indicati in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Monchio delle Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 12 settembre 1973

Il veterinario provinciale: Zanacca

(11154)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.